



# TAX NEWSLETTER 6/2023



## NOTIZIE IN PRIMO PIANO



**Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l'acconto IVA per il 2023, calcolato utilizzando uno dei tre metodi alternativi: 1) METODO STORICO; 2) METODO PREVISIONALE; 3) METODO DELLA LIQUIDAZIONE INTERMEDIA O ANALITICA AL 20 DICEMBRE.**

**IL 31 DICEMBRE SCADE IL TERMINE PER LA RICHIESTA DA PARTE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, CHE SI AVVALGONO DI DIPENDENTI O COLLABORATORI CONTINUATIVI, PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA IN RELAZIONE ALLE PROVVIGIONI DELL'ANNO 2024.**

**Viene modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., abbassandolo dall'attuale 5% al 2,5%, in ragione d'anno.** Con riferimento alle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 2,5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; delle rendite o pensioni a tempo determinato; delle rendite e delle pensioni vitalizie; dei diritti di usufrutto a vita.

Infine, si ricorda che ai fini contributivi, il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della Legge n. 388/2000.

**La sospensione dell'efficacia del Decreto MIMIT RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO sarà operativa almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata la trattazione del merito della causa.**

**In base al D.Lgs. sugli adempimenti emanato nell'ambito della riforma fiscale, per i compensi di lavoro autonomo corrisposti da gennaio 2024, il versamento delle ritenute di acconto o d'imposta ex art. 25 o 25-bis del DPR 600/73 sarà "effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno", se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro.**

E' inoltre innalzato da 25,82 euro a 100,00 euro il limite che consente di posticipare il versamento dell'IVA generata dalle liquidazioni periodiche; in tal caso, il versamento sarà effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. La novità si applicherà a partire dalle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE DI NUOVO IN ALLERTA PER UNA RECENTE CAMPAGNA DI PHISHING DIFFUSA TRAMITE INGANNEVOLI COMUNICAZIONI E-MAIL CHE RIPORTANO UN PRESUNTO «AVVISO DI NOTIFICA FISCALE»**

## NOTIZIE DALLO STUDIO E DAL NETWORK

Il Team PKF TCL Group si è riunito per celebrare le Festività Natalizie con una “Tax and Legal cooking challenge” molto speciale. E’ stata una fantastica occasione per rafforzare ulteriormente lo spirito di coesione e collaborazione che contraddistingue i membri del nostro Team e condividere insieme l’atmosfera Natalizia!

Vi informiamo che lo Studio sarà chiuso durante le Festività Natalizie e riaprirà l’ 8 GENNAIO 2024.

Provvederemo a processare le Vostre eventuali mail al rientro, pertanto potrebbero verificarsi leggeri ritardi nell’inoltro delle risposte.

**Vi auguriamo  
Buone Feste e Felice Anno!**



### **PKF Worldwide Tax UPDATE**

PKF International ha pubblicato la Worldwide Tax Newsletter relativa al 4Q 2023 che è possibile scaricare gratuitamente al seguente [link](#).



# Tax Newsletter

<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Internazionale</u></a>      5</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Agevolazioni</u></a>      13</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Accertamento</u></a>      8</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Imposte dirette</u></a>      9</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Iva</u></a>      11</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Imposte indirette</u></a>      12</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Bilancio e Contabilità</u></a>      13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Family Office</u></a>      14</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Lavoro e Contributi</u></a>      15</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Altri argomenti</u></a>      16</li> <li style="margin-bottom: 10px;"> <a href="#"><u>Calendario scadenze</u></a>      17</li> </ul>
---	--



## Internazionale

**Novità del D.Lgs. "Fiscalità internazionale" in tema di Residenza delle persone fisiche**  
Lo schema di D.Lgs. in tema di fiscalità internazionale (in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri), **riscrive i criteri di individuazione della residenza delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR.**

Tra le modifiche, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente diverrebbe una **presunzione relativa (e come tale ammetterebbe la prova contraria).**

La modifica non dovrebbe avere portata interpretativa, e **non sarebbe quindi valevole per il passato.**

Inoltre, con la nuova norma il domicilio è individuato nel luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.

### **Aumento delle aliquote IVIE e IVAFE - Novità del Disegno di Legge di bilancio 2024**

Il Disegno di Legge prevede dal 2024 l'IVIE passa dall'attuale **0,76% all'1,06%**, mentre l'IVAFE aumenta dall'attuale **0,2% allo 0,4%**, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

Si tratta della c.d. "black list" che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.

In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

### **Regno Unito - Manovra fiscale per il 2024 (Autumn Statement 2023)**

La manovra finanziaria del Regno Unito per il periodo 2024/2025 prevede numerosi sgravi fiscali per le famiglie e per le imprese. Tra questi, i più significativi riguardano:

- la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti;
- la messa a regime delle agevolazioni per gli investimenti, con deduzione integrale del costo di molti beni materiali e immateriali strumentali nuovi;
- l'estensione del regime di cassa per i lavoratori autonomi e le piccole imprese.

Si prevede, inoltre, la piena attuazione delle regole del Pillar 2 OCSE, con una tempistica di fatto allineata a quella degli Stati dell'Unione europea.

## Agevolazioni

### Condomini - Spese sostenute nel 2023 - Aliquota spettante del 110% - Interventi da realizzare entro il 31.12.2023 - Asseverazioni dei tecnici

I condomini che ancora possono beneficiare del superbonus nella misura del 110%, **entro il 31.12.2023 devono:**

- **sostenere le spese se intendono fruirne nella forma di detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi;**
- **sostenere le spese e aver realizzato il lavori corrispondenti a quelle spese se intendono beneficiare del superbonus 110% optando per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione fiscale altrimenti spettante o per lo sconto sul corrispettivo.**

Quanto alle asseverazioni superbonus redatte dai tecnici, invece, seppur possano essere presentate agli uffici anche nel 2024, è **opportuno che evidenzino e attestino che la data di liquidazione del SAL o la data di ultimazione dei lavori, cui l'asseverazione si riferisce, è una data antecedente al 31.12.2023.**

### Regime degli impatriati - Novità del DLgs. "Fiscalità internazionale" attuativo della L. 111/2023

- i redditi di lavoro autonomo agevolati sono esclusivamente quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
  - il limite di 600.000,00 euro è annuo;
  - non è più richiesto che l'attività lavorativa sia resa in virtù di un nuovo rapporto di lavoro instaurato con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo (nell'ipotesi di continuità con l'attività estera è però innalzato il periodo di residenza estera pregressa);
  - l'agevolazione è maggiorata in presenza di un figlio minore;
  - l'ordinario periodo agevolato può essere prolungato di un ulteriore triennio (nella misura del 50%) al ricorrere di un'ipotesi specifica legata al trasferimento della residenza anagrafica nel 2024 e all'acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31.12.2023, e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia.
- IL LEGISLATORE HA PREVISTO CHE COLORO I QUALI SI SONO ISCRITTI ALL'ANagrafe ITALIANA NEL 2° SEMESTRE 2023 E CHE DIVENTERANNO RESIDENTI IN ITALIA NEL 2024 POSSONO BENEFICIARE DEL REGIME IMPATRIATI «PRECEDENTE» (IMPOSIZIONE FISCALE 30%).



## Agevolazioni



**Il credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, riconosciuto fino al 2023 (soggetti "solari") in misura pari al 10%, per il 2024 e il 2025 è previsto in misura pari al 5%, fermo restando il limite massimo annuale di 2 milioni.**

La riduzione del credito d'imposta, dall'attuale 10% al 5% per il 2024 e 2025, riguarda anche le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. In questo caso, il limite massimo annuale è di 4 milioni.

Resta invece fermo il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, riconosciuto dal 2023 e fino al 2031 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 5 milioni. Dal 2024, tuttavia, stando alla normativa attualmente in vigore, non sarà più possibile beneficiare del credito d'imposta "potenziato" per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.

**BANDO FILSE Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità IN SCADENZA IL 29 DICEMBRE 2023**

bando da 2 milioni in favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in competenze professionali in favore della transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità.

Il bando prevede il supporto allo sviluppo di progetti per l'acquisizione di servizi ad elevato contenuto di conoscenza a sostegno dei processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, anche con una particolare attenzione all'adozione di modelli di economia circolare.

L'agevolazione regionale consiste in un contributo a fondo perduto che può raggiungere fino a 40 mila euro a domanda.

Sono ammissibili spese per: la realizzazione di percorsi ad alto profilo tecnologico e di competenza settoriale; l'inserimento di un 'temporary manager' nella struttura organizzativa con un contratto di consulenza (per un periodo non inferiore ai 5 mesi); la consulenza, l'assistenza e il trasferimento tecnologico nei settori previsti; i costi indiretti dell'operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili.

Per essere ammessi ad agevolazione i progetti devono avere un costo minimo non inferiore ai 20 mila euro, realizzati e rendicontati entro 8 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione (comunque non oltre il 31 ottobre 2024).

## Accertamento


### Controllo formale - Termini in scadenza

Ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. b) del DPR 602/73, la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (salvo proroga dovuta alle norme «Covid»).

Bisogna coordinare il menzionato termine con le diverse proroghe introdotte dalla legislazione emergenziale; pertanto, scadono al 31.12.2023:

- l'anno 2015 (modello REDDITI 2016), applicando l'art. 12 co. 2 del DLgs. 159/2015;
- l'anno 2016 (modello REDDITI 2017), applicando il combinato disposto degli artt. 68 co. 4-bis del DL 18/2020 e 157 co. 3 del DL 34/2020;
- l'anno 2018 (modello REDDITI 2019), applicando l'art. 25 co. 1 lett. b) del DPR 602/73.

Inoltre, ai sensi dell'art. 68 co. 4-bis del DL 18/2020, per i carichi consegnati dall'8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza sono prorogati di 24 mesi.



## Imposte dirette

### **TFM degli amministratori – Deducibilità per competenza - Legittimità (C.G.T. Il Veneto 943/1/23)**

L'Autore rileva che, sulla base della C.G.T. Il Veneto n. 943/1/23, le delibere che stabiliscono l'ammontare annuale della quota di trattamento di fine mandato (TFM) da accantonare, ancorché successive a quella istitutiva del TFM stesso, in caso di rinnovo senza soluzione di continuità degli amministratori iniziali, ne legittimano la deduzione.

**Al fine di legittimare la deducibilità fiscale delle quote di TFM accantonate, il requisito indispensabile è l'esistenza della sua delibera istitutiva, da effettuarsi con atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, come previsto dall'art. 17 co. 1 lett. c) TUIR.**

### **Crediti d'imposta derivanti da sconto in fattura - Utilizzo in compensazione con contributi previdenziali**

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.12.2023 n. 478 ha confermato la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta acquisiti mediante sconto in fattura con i contributi previdenziali da versare.

### **Ricarica dell'auto elettrica dell'agente di commercio - trattamento ai fini delle imposte dirette**

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che **le spese per l'energia elettrica destinate all'alimentazione/ricarica dell'auto elettrica di un agente di commercio sono deducibili all'80%**. Spetterà comunque al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il "rifornimento" della propria autovettura ai fini della deducibilità del relativo componente negativo di reddito.

Inoltre, la deduzione può avvenire ancorché l'alimentazione/ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico (c.d. "wall box") situata nei locali dello stesso contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d'impresa e purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l'utilizzo di detta energia come "carburante".

## Imposte dirette

### FORFETTARI

Con la circ. 5.12.2023 n. 32 l'Agenzia delle Entrate chiarisce, tra l'altro, che **i contribuenti che nel 2022 avevano superato la soglia di ricavi e compensi al tempo applicabile, pari a 65.000 euro, ma non quella attualmente in vigore, pari a 85.000 euro, possono applicare il regime forfetario relativamente al periodo di imposta 2023.**

Ai fini della determinazione dei ricavi e compensi rilevanti per il superamento della soglia, è necessario tenere conto del regime applicato nell'anno precedente; in particolare:

- se il contribuente applicava il regime ordinario, va adottato il criterio di competenza;
- se il contribuente applicava il regime di contabilità semplificata o il regime forfetario, va adottato il criterio di cassa.

Con la circ. n. 32/2023 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 197/2022.

Vi ricordiamo inoltre che è stata introdotta una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al **superamento della soglia di 100.000,00 euro di ricavi o compensi percepiti.**

**Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 della L. n. 190/2014 saranno tenuti all'emissione delle fatture in formato elettronico.**

Il nuovo obbligo è quindi completamente scollegato dall'ammontare dei compensi o ricavi percepiti.

Il medesimo obbligo riguarderà anche i contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, e gli enti associativi che determinano il reddito e l'Iva applicando il regime forfetario ex L. n. 398/1991.

## Iva



### RICARICA DELL'AUTO ELETTRICA DELL'AGENTE DI COMMERCIO - TRATTAMENTO AI FINI IVA

All'agente di commercio spetta la detraibilità integrale dell'IVA assolta in relazione all'acquisto delle autovetture elettriche e alle relative spese di gestione. Tuttavia, la quota d'imposta riferibile all'utilizzo dell'energia elettrica per fini privati è da considerare indetraibile.

### ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

È stato abrogato l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici). L'obbligo sarebbe dovuto decorrere dall'1.1.2024.

**La trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera sanitaria rimane applicabile in via facoltativa.**

### NIENTE E-FATTURA PER I MEDICI ANCHE NEL 2024

### SINTESI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE A CAVALLO D'ANNO

Effettuazione dell'acquisto	Ricezione della fattura	Registrazione dell'acquisto	Detrazione dell'IVA
2023	2023	2023	2023 (entro 30.4.2024)
2023	2023	2024 (entro 30.4.2024) in apposito sezionale con riferimento a 2023	2023 (entro 30.4.2024)
2023	2024	2024	2024 (entro 30.4.2025)

### Prova della cessione intracomunitaria - Documentazione

Sulla base di quanto sancito dalla Cass. 6.11.2023 n. 30889, la prova richiesta affinché sussista una cessione intracomunitaria di beni può essere fornita mediante le fatture accompagnatorie (equiparate ai documenti di trasporto), i pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto effettuati con mezzi tracciabili, le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi INTRASTAT.

Infatti, tale prova non deve essere fornita a mezzo di elementi predeterminati, ma può essere raggiunta anche tramite una prova alternativa ricavata da "fatti secondari", da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato membro di partenza.

## Imposte Indirette e locali

### **Esenzione dell'immobile occupato abusivamente da terzi - Applicazione dall'1.1.2023**

L'art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019, in vigore dall'1.1.2023, prevede un'esenzione dall'IMU per l'immobile non utilizzabile né disponibile, per il quale:

- è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614 co. 2 c.p. o 633 c.p.;
- o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il citato art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 prescrive in capo al soggetto passivo l'obbligo di comunicare al Comune il possesso o la perdita dei requisiti che danno diritto alla suddetta esenzione, secondo le modalità da stabilire con apposito decreto ministeriale (ad oggi non ancora emanato).

I contribuenti che fruiscono dell'esenzione nel corso del 2023 dovranno presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30.6.2024.

### **Immobili posseduti da non residenti - Agevolazioni per i pensionati - Riduzione al 50% per l'anno 2023**

Per l'anno 2023, per i soggetti residenti all'estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, l'IMU è ridotta a metà, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso.



## Bilancio e Contabilità

### OIC 34 NOVITA' NELLA MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

Attualmente, l'OIC 15 (§ 29) stabilisce che i crediti originati dalla prestazione di servizi sono rilevati, in base al principio di competenza, quando il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata.

In base alle indicazioni degli attuali principi contabili, **non era chiaro se i ricavi derivanti da prestazioni di servizi dovessero essere rilevati solo dopo aver terminato la prestazione o se, in alcuni casi, potessero essere contabilizzati in proporzione al lavoro svolto.**

La questione si pone nelle ipotesi di prestazioni complesse e articolate che siano però oggetto di un unico contratto, con corrispettivo pattuito in modo unitario in riferimento all'intera prestazione. Si pensi, ad esempio, ai servizi di assistenza forniti in modo continuativo, ma anche ai compensi spettanti al Collegio sindacale e ai revisori legali oppure alle spese legali.

**Il documento OIC 34 stabilisce, ora, che i ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono rilevati a Conto economico in base allo stato di avanzamento, se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:**

- **l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita;**
- **l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.**

**Lo stato di avanzamento può essere determinato, in relazione al tipo di operazione e a seconda di quello che conduce a una determinazione attendibile dei servizi prestati, con i seguenti metodi:**

- **proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro;**
- **proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati;**
- **proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio e i servizi totali previsti nel contratto.**

**Il principio contabile stabilisce, poi, che, nel caso in cui la società non possa fare ricorso al criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a Conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.**

## Family Office

### Fondo Patrimoniale – deroga all'autorizzazione giudiziale per alienazione dei beni del fondo

la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito all'interpretazione ed applicazione dell'art. 169 c.c., recante la disciplina dell'alienazione dei beni del fondo patrimoniale. Si ricorda in questa sede che, ai sensi dell'art. 169 c.c., se non è stato espressamente consentito nell'atto costitutivo, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità od utilità evidente. Sul punto, la Suprema Corte si è espressa sulla legittimità dell'inserimento della clausola derogativa all'autorizzazione giudiziale a posteriori mediante atto modificativo dell'atto istitutivo del fondo (a sua volta stipulabile senza autorizzazione giudiziale). In particolare, i Giudici hanno statuito che, in tema di fondo patrimoniale, i coniugi possono derogare all'autorizzazione giudiziale richiesta ex art. 169 c.c. per gli atti di disposizione dei beni vincolati, in presenza di figli minori, anche con l'accordo modificativo dell'atto di costituzione del fondo, con l'unico limite rappresentato dalla necessità che la convenzione di modifica sia sorretta dall'esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia..

### Cash pooling – tesoreria unica va formalizzata

Il cash pooling è un contratto atipico, stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo (cosiddette participants), con una stessa società (denominata società pooler e generalmente individuato nella holding o nella società finanziaria del gruppo), avente per oggetto la gestione di un conto corrente “accentrato” sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata. L'accordo trova causa non solo nella gestione dei rapporti che potranno sorgere tra le parti in virtù di altri atti giuridici, ma anche nella gestione della tesoreria, secondo modalità tali da compensare, sebbene temporaneamente, le carenze di liquidità di taluni partecipanti, al fine di evitare ovvero ridurre il ricorso all'indebitamento bancario. **La Suprema Corte ha statuito che i pagamenti in favore della controllante non configurano il reato di bancarotta e possono eventualmente essere ricondotti all'operatività del cash pooling solo se tale contratto di conto corrente intersocietario sia stato formalizzato, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo.** Poiché con il cash pooling si verifica, sia pure con effetto collaterale, un'operazione di finanziamento in favore della società del gruppo, offrendone le eventuali passività di conto per effetto della gestione accentrata delle liquidità del gruppo, secondo la Cassazione, è necessario che le società interessate deliberino il contenuto dell'accordo nei rispettivi consigli di amministrazione, definendone oggetto, durata, limiti di indebitamento, aliquote relative ad interessi attivi e passivi e commissioni applicabili.

## Lavoro e Contributi

### Genitori con figli under 14 e lavoratori maggiormente esposti al rischio - Proroga del diritto allo smart working

Tra le principali novità in materia di lavoro contenute nella L. 191/2023 si segnala:

- **la proroga al 31.3.2024** del diritto al lavoro agile per i lavoratori genitori con figli "under 14" e dei soggetti maggiormente esposti al rischio
- **l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse destinate per il 2023 al riconoscimento del c.d. "bonus psicologo"**.

### Festività dei mesi di dicembre e gennaio - Modalità di retribuzione in busta paga

Nel mese di dicembre e gennaio cadono diverse festività nazionali, civili e religiose, che impattano anche nell'elaborazione del cedolino.

In particolare, se le festività infrasettimanali non vengono lavorate:

- la retribuzione dei dipendenti retribuiti in misura fissa è già compresa nella paga base;
- i lavoratori retribuiti ad ore ricevono la normale retribuzione giornaliera di fatto come se avessero lavorato, compreso ogni elemento accessorio.

Nel caso in cui le festività vengano lavorate:

- la prestazione è considerata straordinaria se non è previsto riposo compensativo (il lavoratore avrà diritto anche ad una maggiorazione per lavoro straordinario festivo);
- dovrà essere corrisposta la sola maggiorazione per il lavoro festivo (oltre alla retribuzione per la festività) se previsto un riposo compensativo in un'altra giornata.



## Altri argomenti



**In vista delle festività natalizie ricordiamo sinteticamente e in via generale il REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI**

**IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP** → In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”. Gli omaggi sono deducibili:

- interamente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
- nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se il valore unitario supera 50,00 euro avendo riguardo ai limiti di congruità (per scaglioni):
  - all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica , fino a 10 milioni di euro;
  - allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
  - allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

La deducibilità integrale dei “piccoli omaggi” non è applicabile alle spese relative a servizi. Pertanto, le spese sostenute per prestazioni gratuite di servizi, o titoli rappresentativi delle stesse , sono sempre deducibili secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008, a prescindere dal loro valore.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:

- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono ;
- al valore normale del bene.

Ove l’omaggio abbia valore unitario superiore a 50,00 euro, le spese “inerenti” sostenute per il suo acquisto possono essere dedotte interamente nell’esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità:

**IVA** → indetraibilità dell’IVA riferita agli oneri sostenuti per le spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi , salvo che per quella assolta sui beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

## Calendario principali scadenze mese di DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024

### 27 DICEMBRE 2023

- VERSAMENTO ACCONTO IVA 2023
- PRESENTAZIONE INTRASTAT NOVEMBRE 2023

### 31 DICEMBRE 2023

- Ultimo giorno utile per l'utilizzo in compensazione, da parte dei beneficiari e cessionari, dei **crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale** relativi al primo e secondo trimestre 2023
- **TERMINE PER LA RICHIESTA DA PARTE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA IN RELAZIONE ALLE PROVVIGIONI DELL'ANNO 2024**

### 10 GENNAIO 2024

- INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO

### 16 GENNAIO 2023

- LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2023
- VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2023

### 31 GENNAIO 2023

- DICHIARAZIONE IVA OSS IV TRIM 2023 E VERSAMENTO IVA



Milano –Via Conservatorio, 15 20122  
Tel +39 02 92854246



Genova –Piazza G. Alessi 2/7, 16128  
Tel +39 010 8183250



Novi Ligure (AL) - Via Gramsci 33, 15067  
Tel. +39 0143 322061



Roma – Largo Torre Argentina, 11 00186  
Tel +39 06 86358612